

# INDICE

## Definizioni generali

### Quadro I - La responsabilità civile

#### **1 Responsabilità civile verso terzi (RCT)**

##### **1.1 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito agrario, Perito forestale, Agrotecnico**

- 1.1.1 Oggetto dell'Assicurazione
- 1.1.2 Inizio della garanzia
- 1.1.3 Termine della garanzia
- 1.1.4 Richiesta di postuma
- 1.1.5 Limite di Risarcimento
- 1.1.6 Scoperto
- 1.1.7 Vincolo di solidarietà
- 1.1.8 Esclusioni
- 1.1.9 Condizioni Particolari

##### **1.2 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Geologo**

- 1.2.1 Oggetto dell'Assicurazione
- 1.2.2 Inizio della garanzia
- 1.2.3 Termine della garanzia
- 1.2.4 Richiesta di postuma
- 1.2.5 Limite di Risarcimento
- 1.2.6 Scoperto
- 1.2.7 Vincolo di solidarietà
- 1.2.8 Esclusioni
- 1.2.9 Condizioni Particolari

##### **1.3 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Ingegnere Edile, Architetto, Geometra e Perito edile**

- 1.3.1 Oggetto dell'Assicurazione
- 1.3.2 Esclusioni
- 1.3.3 Condizioni Particolari alla Sezione I
- 1.3.4 Oggetto dell'Assicurazione
- 1.3.5 Esclusioni
- 1.3.6 Condizioni Particolari alla Sezione II
- 1.3.7 Dipendenti
- 1.3.8 Visite e Sopralluoghi
- 1.3.9 Inizio della garanzia
- 1.3.10 Termine della garanzia
- 1.3.11 Richiesta di postuma
- 1.3.12 Limite di Risarcimento
- 1.3.13 Scoperto
- 1.3.14 Vincolo di solidarietà
- 1.3.15 Condizioni Particolari

#### **2 Responsabilità Civile verso i dipendenti (RCO)**

##### **2.1 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti obbligatoriamente iscritti all'INAIL (RCO)**

#### **3 Norme comuni alle garanzie RCT e RCO**

- 3.1 Committenza auto
- 3.2 Proprietà/Conduzione dei locali adibiti a studio/ufficio
- 3.3 Committenza dei lavori
- 3.4 Gestione delle vertenze di danno - spese legali e peritali

- 
- 3.5 Estensione territoriale
  - 3.6 Esclusioni
  - 3.7 Regolazione del Premio

#### **4 Elenco dei codici delle attività professionali e delle Condizioni particolari**

---

##### **Quadro II - La Tutela Giudiziaria**

- 1 Definizioni**
- 2 Norme che regolano l'Assicurazione della Tutela Giudiziaria**
  - 2.1 Oggetto della garanzia
  - 2.2 Garanzie prestate
  - 2.3 Esclusioni
  - 2.4 Inizio e termine della garanzia
  - 2.5 Estensione territoriale
  - 2.6 Gestione del Sinistro
  - 2.7 Coesistenza con Assicurazione di responsabilità civile

---

##### **Condizioni generali di Assicurazione**

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 Modifiche dell'Assicurazione
- Art. 4 Aggravamento del rischio
- Art. 5 Diminuzione del rischio
- Art. 6 Recesso in caso di Sinistro
- Art. 7 Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
- Art. 8 Forma delle comunicazioni
- Art. 9 Oneri fiscali
- Art. 10 Competenza territoriale
- Art. 11 Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro
- Art. 12 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 13 Pagamento del risarcimento
- Art. 14 Soggetti non considerati Terzi
- Art. 15 Rinvio alle norme di legge

## Definizioni generali

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assicurato</b>            | Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto  |
| <b>Assicurazione</b>         | Il contratto di assicurazione   |
| <b>Collaudatore</b>          | Il libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, esegue il collaudo statico dell'opera  |
| <b>Compimento dei lavori</b> | La sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio del certificato provvisorio di collaudo; la consegna anche provvisoria delle opere al committente; l'utilizzo delle opere per l'uso progettato |
| <b>Contraente</b>            | Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti   |
| <b>Cose</b>                  | Sia gli oggetti materiali sia gli animali   |
| <b>Danni</b>                 | Il pregiudizio conseguente a morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose   |
| <b>Dipendente</b>            | La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera presso lo studio/ufficio alle dipendenze dell'Assicurato   |
| <b>Direttore dei lavori</b>  | Il libero professionista che, su incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori   |
| <b>Franchigia</b>            | La parte di Danno o Perdita patrimoniale, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato  |
| <b>Introiti</b>              | Il volume di affari relativo all'attività oggetto di Assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni   |
| <b>Massimale</b>             | La somma che rappresenta il limite massimo del Risarcimento in caso di Sinistro   |
| <b>Perdite patrimoniali</b>  | Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni   |
| <b>Polizza</b>               | Il documento che prova l'Assicurazione  |
| <b>Premio</b>                | La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione  |
| <b>Progettista</b>           | Il libero professionista che, individualmente o insieme ad altri professionisti, predisponga un progetto relativo alle opere di cui all'oggetto della presente Assicurazione                                      |
| <b>Risarcimento</b>          | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro   |
| <b>Scoperto</b>              | La parte di Danno o Perdita patrimoniale, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato  |
| <b>Sinistro</b>              | La richiesta di Risarcimento per Danni e/o Perdite patrimoniali per i quali è prestata l'Assicurazione  |
| <b>Società</b>               | L'Impresa Assicuratrice   |

## Quadro I - La responsabilità civile

### 1 Responsabilità civile verso terzi (RCT)

#### 1.1 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito agrario, Perito forestale, Agrotecnico

##### 1.1.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in scheda di Polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la regolano e per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine, quale civilmente responsabile:

- a) per Danni e Perdite patrimoniali cagionati a terzi, compresi i clienti:
- derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di cui sopra, con esclusione di quanto previsto alle successive lettere b) e c);
  - derivanti dallo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche o integrazioni, purché l'Assicurato sia regolarmente abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività;
  - a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, disegni, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
  - derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi purché conseguente a Sinistro risarcibile a termini di Polizza; tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 30% dello stesso, con un massimo di € 300.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
  - derivanti da fatto colposo o doloso dei suoi Dipendenti e dei praticanti dello studio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.
- b) per Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti:
- inerenti all'attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo;
  - derivanti dall'inosservanza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche o integrazioni, purché l'Assicurato sia regolarmente abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere suddette attività;
  - in occasione di visite e di sopralluoghi all'esterno dello studio professionale, compresi i cantieri, i terreni coltivati e le aziende agricole, resi necessari dallo svolgimento dell'attività assicurata.
- c) per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti:
- derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni) sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
  - per le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza e fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso.

##### 1.1.2 Inizio della garanzia

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

##### a) *Professionisti che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di stipula della Assicurazione.

---

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

b) *Professionisti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*

Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.

Per le richieste di Risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del Massimale assicurato dalla Polizza sostituita.

Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di Massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

### **1.1.3 Termine della garanzia**

Sono escluse dalla garanzia le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente Assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa.

### **1.1.4 Richiesta di postuma**

A parziale deroga di quanto previsto al "Termine della garanzia", la Società prorogherà la validità della Polizza per i 5 anni successivi alla cessazione definitiva dell'attività da parte dell'Assicurato, purché questa sia determinata dai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia, quiescenza o cessazione volontaria, con relativa cancellazione dell'Assicurato dal proprio Albo professionale di appartenenza.

L'operatività di questa estensione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) che vi sia specifica richiesta scritta dell'Assicurato o dei suoi eredi indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- b) che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento a termini di Polizza;
- c) che l'Assicurato non abbia ricevuto richieste di Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5 anni precedenti la cessazione dell'attività.

L'estensione di garanzia avverrà mediante l'emissione di specifica appendice contrattuale ed il contestuale pagamento di un Premio pari al 200% di quello incassato per l'ultima annualità e comprensivo della eventuale regolazione.

### **1.1.5 Limite di Risarcimento**

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

### **1.1.6 Scoperto**

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, la garanzia è prestata con lo Scoperto di 1/10 dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00 e con il massimo di € 25.000,00.

### **1.1.7 Vincolo di solidarietà**

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione è limitata alla sola, esclusiva e personale responsabilità attribuibile all'Assicurato, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno.

### **1.1.8 Esclusioni**

L'Assicurazione non vale:

- a) per i Danni subiti dalle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo;
- b) per le Perdite patrimoniali conseguenti a incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto o rapina;
- c) per le Perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore e di Consigliere di amministrazione in Società o Enti;
- d) per le Perdite patrimoniali conseguenti ad errori o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi Premi;

- 
- e) per le sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato;
  - f) per i Danni e le Perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
  - g) per i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i Danni che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
  - h) per i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato dall'Assicurato per la progettazione e la elaborazione dati e realizzato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
  - i) se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato stabilite dalle leggi e dai regolamenti;
  - j) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o Dipendente;
  - k) per i Danni e le Perdite patrimoniali conseguenti ad attività non espressamente previste dalla Legge 10.02.92 n. 152, ma da essa consentite ai sensi del comma 4 dell'art. 2;
  - l) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma della Legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche o integrazioni;
  - m) per il rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali;
  - n) per le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato su mandato della Società;
  - o) per le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato in qualità di Dipendente di Ditte, Società o Enti pubblici e/o privati.

### **1.1.9 Condizioni Particolari**

Valide a condizione che siano richiamate in scheda di Polizza.

#### **F1 - Franchigia**

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza e in deroga a quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 7.500,00 per ogni Sinistro.

#### **F2 - Franchigia maggiorata**

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza e in deroga a quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 per ogni Sinistro.

#### **DO - Danni alle opere**

Ferma ogni altra condizione di Polizza e in deroga a quanto previsto alla lettera a) delle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per i Danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, provocati da:

- rovina totale delle opere;
- rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera stessa.

L'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti possono conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono espresse a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza.

A parziale deroga di quanto previsto alla voce Scoperto, rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro con un minimo di € 2.500,00 e con un massimo di € 25.000,00.

---

## 1.2 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Geologo

### 1.2.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in scheda di Polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano e per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine, quale civilmente responsabile:

- a) per Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti:
  - derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di cui sopra;
  - in occasione di visite e di sopralluoghi all'esterno dello studio professionale, compresi i cantieri, resi necessari dallo svolgimento dell'attività assicurata.
  
- b) per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti:
  - derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni) sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
  - per le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza e fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso.
  
- c) per Danni e Perdite patrimoniali cagionati a terzi, compresi i clienti:
  - derivanti dallo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche o integrazioni, purché l'Assicurato sia regolarmente abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività;
  - a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, disegni, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
  - derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, purché conseguente a Sinistro risarcibile in termini di Polizza; tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 30% dello stesso, con un massimo di € 300.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
  - da fatto colposo o doloso dei suoi Dipendenti e dei praticanti dello studio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.

### 1.2.2 Inizio della garanzia

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

- a) *Professionisti che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*  
L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di stipula della Assicurazione.  
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
  
- b) *Professionisti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*  
Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.  
Per le richieste di Risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della

---

presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del Massimale assicurato dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di Massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

### **1.2.3 Termine della garanzia**

Sono escluse dalla garanzia le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente Assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa.

### **1.2.4 Richiesta di postuma**

A parziale deroga di quanto previsto al "Termine della garanzia", la Società prorogherà la validità della Polizza per i 5 anni successivi alla cessazione definitiva dell'attività da parte dell'Assicurato, purché questa sia determinata dai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia, quiescenza o cessazione volontaria, con relativa cancellazione dell'Assicurato dal proprio Albo professionale di appartenenza.

L'operatività di questa estensione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

- che vi sia specifica richiesta scritta dell'Assicurato o dei suoi eredi indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento a termini di Polizza;
- che l'Assicurato non abbia ricevuto richieste di Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5 anni precedenti la cessazione dell'attività.

L'estensione di garanzia avverrà mediante l'emissione di specifica appendice contrattuale ed il contestuale pagamento di un Premio pari al 200% di quello incassato per l'ultima annualità e comprensivo della eventuale regolazione.

### **1.2.5 Limite di Risarcimento**

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

### **1.2.6 Scoperto**

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, la garanzia è prestata con lo Scoperto di 1/10 dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00 e con il massimo di € 25.000,00.

### **1.2.7 Vincolo di solidarietà**

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione è limitata alla sola, esclusiva e personale responsabilità attribuibile all'Assicurato, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno.

### **1.2.8 Esclusioni**

L'Assicurazione non vale:

- a) per i Danni subiti dalle opere progettate e realizzate sulla base dei dati forniti dall'Assicurato, ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori sempre sulla base dei dati forniti dall'Assicurato;
- b) per le Perdite patrimoniali conseguenti a incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto o rapina;
- c) per le Perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore e di Consigliere di amministrazione in Società o Enti;
- d) per le Perdite patrimoniali conseguenti ad errori o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi Premi;
- e) per le sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato;
- f) per i Danni e le Perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- g) per i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i Danni che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- h) per i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato dall'Assicurato per la progettazione e la elaborazione dati e realizzato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
- i) se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti;
- j) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o Dipendente;

- k) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma della Legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche o integrazioni;
- l) per il rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali;
- m) per le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato su mandato della Società;
- n) per i Danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- o) se il costo delle opere realizzate sulla base dei dati forniti dall'Assicurato è superiore a € 10.000.000,00;
- p) per le responsabilità derivanti dall'inosservanza del D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche o integrazioni;
- q) per le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato in qualità di Dipendente di Ditte, Società o Enti pubblici e/o privati.

### **1.2.9 Condizioni Particolari**

Valide a condizione che siano richiamate in scheda di Polizza.

#### **DO - Danni alle opere**

Ferma ogni altra condizione di Polizza e in deroga a quanto previsto alla lettera a) delle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per i Danni alle opere progettate e realizzate sulla base dei dati forniti dall'Assicurato, ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, sempre sulla base dei dati forniti dall'Assicurato, per:

- rovina totale delle opere;
- rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera stessa.

L'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti possono conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono espresse a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza.

A parziale deroga di quanto previsto alla voce Scoperto, rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro con un minimo di € 2.500,00 e con un massimo di € 25.000,00.

#### **SL - Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994**

Ferma ogni altra condizione di Polizza e a deroga di quanto previsto alla lettera p) delle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nello svolgimento delle attività professionali previste e disciplinate dal D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche o integrazioni.

Tale estensione non vale:

- per le spese sostenute dal mandante per modifiche, sostituzioni, migliorie, rifacimenti resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall'Assicurato;
- per la mancata rispondenza delle opere oggetto delle prestazioni professionali all'uso tecnico cui sono destinate.

La garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia regolarmente abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività.

Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 30% dello stesso, con un massimo di € 100.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

#### **SF - Sorgenti e falde acquifere**

Ferma ogni altra condizione di Polizza e a parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere.

Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 100.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

---

**F1 - Franchigia**

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza e in deroga a quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 7.500,00 per ogni Sinistro.

**F2 - Franchigia maggiorata**

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza e in deroga a quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 per ogni Sinistro.

## 1.3 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Ingegnere Edile, Architetto, Geometra e Perito edile

### Sezione I – Attività di Progettista e/o Direttore dei lavori nonché Collaudatore

#### 1.3.1 Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale esclusivamente per le attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo relative a:

- a) Ingegnere e Architetto - per le opere definite dall'art. 14 della Legge n. 143 del 2 marzo 1949, limitatamente alle seguenti Classi:
- I - Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative;
  - III - Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o costruzioni civili;
  - VI - Strade ordinarie e linee tranviarie, con esclusione delle strade ferrate, delle ferrovie e degli impianti teleferici e funicolari;
  - VII - Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere di navigazione interna, sistemazioni di corsi d'acqua, escluse le opere portuali e i bacini montani;
  - VIII - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua; fognature urbane;
  - IX - Ponti in muratura, di legname e di ferro; gallerie. Sono comunque escluse le opere la cui lunghezza totale sia superiore a metri 50.
- b) Geometra - per le opere definite dall'art. 8 del D.M. n. 596 del 6 dicembre 1993.
- c) Perito edile - per le opere definite dall'art. 19 della Legge n. 146 del 12 marzo 1957, limitatamente alle seguenti Classi:
- I - Costruzioni rurali, industriali, civili;
  - III - Impianti di servizi generali interni;
  - VI - Strade ordinarie, con esclusione delle ferrovie e degli impianti teleferici;
  - VII - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua; fognature urbane.

Per le attività di cui sopra la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti indicati in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti:

- a) nell'esercizio dell'attività professionale identificata in scheda di Polizza, per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano;
- b) derivanti dall'inosservanza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche o integrazioni.

L'Assicurazione comprende inoltre i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti:

- c) a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, disegni, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- d) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi; tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 30% dello stesso, con un massimo di € 300.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- e) derivanti dallo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche o integrazioni, purché l'Assicurato sia regolarmente abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività;
- f) derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni) sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- g) a seguito di errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

### 1.3.2 Esclusioni

L'Assicurazione non vale per i Danni:

- a) subiti dalle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori;
- b) conseguenti a volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- c) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i Danni che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- d) derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato dall'Assicurato per la progettazione e la elaborazione dati e realizzato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
- e) verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili.

L'Assicurazione non è altresì operante:

- f) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o Dipendente;
- g) relativamente agli stabilimenti industriali, per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente alla progettazione e/o direzione di lavori di montaggio degli impianti specificamente connessi all'attività industriale svolgentesi nello stabilimento stesso, nonché al loro collaudo;
- h) per le sanzioni irrogate direttamente all'Assicurato;
- i) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma della Legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche o integrazioni;
- j) per le opere, o parte di queste oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato, il cui relativo costo sia superiore a € 10.000.000,00;
- k) per il rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali;
- l) per le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato su mandato della Società;
- m) per le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato in qualità di Dipendente di Ditte, Società o Enti pubblici e/o privati.

### 1.3.3 Condizioni Particolari alla Sezione I

Valide a condizione che siano richiamate in scheda di Polizza.

#### **DO - Danni alle opere**

Ferma ogni altra condizione di Polizza e in deroga a quanto previsto alla lettera a) delle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per i Danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, provocati da:

- rovina totale delle opere;
- rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera stessa.

L'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti possono conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono espresse a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza.

A parziale deroga di quanto previsto alla voce Scoperto, rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro con un minimo di € 2.500,00 e con un massimo di € 25.000,00.

#### **MO - Mancata rispondenza delle opere**

Ferma ogni altra condizione di Polizza e in parziale deroga a quanto previsto alla lettera c) delle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per le spese direttamente sostenute dal committente in conseguenza di gravi difetti riscontrati nelle opere progettate o dirette, sopravvenuti dopo la loro ultimazione, che rendano inidonee le opere stesse all'uso o alle necessità cui sono destinate.

Rimane comunque esclusa ogni spesa per eventuali migliorie all'opera.

Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 30% dello stesso, con un massimo di € 100.000,00 per Sinistro e periodo assicurativo e uno Scoperto pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo di € 2.500,00.

## **Sezione II – Attività diverse da quelle di Progettista, Direttore dei lavori nonché Collaudatore**

### **1.3.4 Oggetto dell'Assicurazione**

L'Assicurazione vale esclusivamente per le attività diverse da quelle di Progettista, Direttore dei lavori nonché Collaudatore relative a:

- Ingegnere / Architetto - per le opere di cui all'Oggetto dell'Assicurazione della Sezione I;
- Geometra / Perito edile - purché rientranti tra quelle di competenza dell'Assicurato.

Per le attività di cui sopra la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale identificata in scheda di Polizza – per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine – svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano, comprese quelle:

- a) derivanti dalle sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza e fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso;
- b) derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni) sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- c) a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, disegni, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo;
- d) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi; tale garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso, con un massimo di € 250.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo, l'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, a seguito di :

- a) rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e valutazioni in genere nonché visure e ricerche catastali;
- b) assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico – economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;
- c) accatastamento delle opere realizzate;
- d) consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi;
- e) consulenza ed assistenza per pratiche di condono;
- f) relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali, sempreché le stesse siano state effettuate;
- g) incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- h) incarichi di perito di parte o perito extragiudiziale, limitatamente al campo edile;
- i) redazione di piani regolatori in genere ed urbanistici.

### **1.3.5 Esclusioni**

L'Assicurazione non vale per le Perdite patrimoniali:

- a) conseguenti a incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto o rapina;
- b) conseguenti a volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- c) inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore e di Consigliere di amministrazione in Società o Enti;
- d) conseguenti ad errori o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi Premi;
- e) derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato dall'Assicurato per la elaborazione dati e realizzato dallo stesso o da

- 
- Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio;
- f) inerenti all'attività svolta dall'Assicurato in qualità di Direttore di cantiere;
  - g) derivanti dall'inosservanza del D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche o integrazioni;
  - h) relative a sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento.

L'Assicurazione non è altresì operante per:

- j) il rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali;
- k) le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato su mandato della Società;
- l) le prestazioni professionali svolte dall'Assicurato in qualità di Dipendente di Ditte, Società o Enti pubblici e/o privati.

### **1.3.6 Condizioni Particolari alla Sezione II**

Valide a condizione che siano richiamate in scheda di Polizza.

#### **SL - Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994**

Ferma ogni altra condizione di Polizza e in deroga a quanto previsto alla lettera g) delle Esclusioni, l'Assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nello svolgimento delle attività professionali previste e disciplinate dal D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche o integrazioni.

Tale estensione non vale:

- per le spese sostenute dal mandante per modifiche, sostituzioni, migliorie, rifacimenti resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall'Assicurato;
- per la mancata rispondenza delle opere oggetto delle prestazioni professionali all'uso tecnico cui sono destinate.

La garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia regolarmente abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività.

Tale Condizione Particolare viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza del 30% dello stesso, con un massimo di € 100.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

### **Norme valide per entrambe le Sezioni**

#### **1.3.7 Dipendenti**

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi Dipendenti e dei praticanti dello studio, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato.

#### **1.3.8 Visite e sopralluoghi**

Sono coperti i Danni cagionati a terzi in occasione di visite e di sopralluoghi all'esterno dello studio professionale, compresi i cantieri edili, resi necessari dallo svolgimento dell'attività assicurata.

#### **1.3.9 Inizio della garanzia**

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

a) *Professionisti che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di stipula della Assicurazione.

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

Relativamente alla Sezione I, l'Assicurazione vale anche per i Danni verificatisi entro i 10 anni dalla data di "Compimento dei lavori", purché la richiesta di Risarcimento sia stata presentata all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'Assicurazione e a condizione che tale richiesta sia conseguente a comportamenti colposi posti in essere durante la validità della presente Assicurazione.

b) *Professionisti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*

Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente

stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.

Per le richieste di Risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del Massimale assicurato dalla Polizza sostituita.

Relativamente alla Sezione I, l'Assicurazione vale anche per i Danni verificatisi entro i 10 anni dalla data di "Compimento dei lavori", purché la richiesta di Risarcimento sia stata presentata all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione e a condizione che tale richiesta sia conseguente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo previsto dal comma precedente.

Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di Massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

### **1.3.10 Termine della garanzia**

Sono escluse dalla garanzia le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente Assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa.

### **1.3.11 Richiesta di postuma**

A parziale deroga di quanto previsto al "Termine della garanzia", la Società prorogherà la validità della Polizza per i 5 o i 10 anni successivi alla cessazione definitiva dell'attività da parte dell'Assicurato, purché questa sia determinata dai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia, quiescenza o cessazione volontaria, con relativa cancellazione dell'Assicurato dal proprio Albo professionale di appartenenza.

L'operatività di questa estensione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) che vi sia specifica richiesta scritta dell'Assicurato o dei suoi eredi indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- b) che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento a termini di Polizza;
- c) che l'Assicurato non abbia ricevuto richieste di Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5 anni precedenti la cessazione dell'attività.

L'estensione di garanzia avverrà mediante l'emissione di specifica appendice contrattuale ed il contestuale pagamento di un Premio pari al 200% di quello incassato per l'ultima annualità (250% nel caso di richiesta di postuma di 10 anni) e comprensivo della eventuale regolazione.

### **1.3.12 Limite di Risarcimento**

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

### **1.3.13 Scoperto**

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, la garanzia è prestata con lo Scoperto di 1/10 dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00 e con il massimo di € 25.000,00.

### **1.3.14 Vincolo di solidarietà**

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione è limitata alla sola, esclusiva e personale responsabilità attribuibile all'Assicurato, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno.

### **1.3.15 Condizioni Particolari**

Valide a condizione che siano richiamate in scheda di Polizza.

### **F1 - Franchigia**

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza e a deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 per ogni Sinistro.

### **F2 - Franchigia maggiorata**

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza e a deroga di quanto indicato al capitolo Scoperto, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di € 25.000,00 per ogni Sinistro.

---

**L1 - Limitazione alla Sezione I**

L'Assicurazione viene prestata limitatamente a quanto previsto dalla Sezione I - Attività di Progettista, Direttore dei lavori nonché Collaudatore.

**L2 - Limitazione alla Sezione II**

L'Assicurazione viene prestata limitatamente a quanto previsto dalla Sezione II - Attività diverse da quelle di Progettista, Direttore dei lavori nonché Collaudatore.

---

## **2 Responsabilità Civile verso i Dipendenti**

**(Sempre valida purchè sia stata acquistata la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT))**

### **2.1 Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Dipendenti obbligatoriamente iscritti all'INAIL (RCO)**

A parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni generali di Assicurazione, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del Sinistro con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23/2/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui Dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124 e del D. Lgs. 23/2/2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% (sei per cento) calcolata sulla base delle Tabelle allegate al D. Lgs. 23/2/2000 n° 38.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222 del 12/06/1984.

La garanzia di RCO non comprende:

- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;
- i Danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

### **3 Norme comuni alle garanzie RCT e RCO**

#### **3.1 Committenza auto**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a terzi dai Dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo. Sono compresi i Danni cagionati alle persone trasportate.

#### **3.2 Proprietà/Conduzione dei locali adibiti a studio/ufficio**

L'Assicurazione comprende i Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio/ufficio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.

Sono compresi i Danni a Cose di Terzi derivanti da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di:

- 1) guasto o rottura accidentali;
- 2) occlusione;
- 3) gelo di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno del fabbricato e di pertinenza dello stesso.

Tale estensione viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 60.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo con una Franchigia a carico dell'Assicurato pari a € 250,00.

Restano esclusi i Danni:

- a) causati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- b) da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
- d) causati da condutture installate all'esterno o interrato;
- e) causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento;
- f) alle Cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati a meno di 12 cm di altezza dal pavimento.

#### **3.3 Committenza dei lavori**

Qualora l'Assicurato sia proprietario dei locali adibiti a studio/ufficio, la garanzia vale per i Danni involontariamente cagionati a Terzi in seguito alla committenza dei lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei fabbricati, purché l'Assicurato non assuma la direzione dei lavori.

#### **3.4 Gestione delle vertenze di Danno – spese legali e peritali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando e/o autorizzando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ; la Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato dei pregiudizi derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

In caso di definizione transattiva del Danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento della transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o autorizzati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### **3.5 Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell'Europa intera, nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempreché sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

#### **3.6 Esclusioni**

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i Danni e le Perdite patrimoniali:

- a) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di

- 
- sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i Danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- c) derivanti dalla proprietà o guida di veicoli di qualsiasi genere, nonché da natanti e da aeromobili, salvo quanto previsto alla "Committenza auto";
  - d) alle Cose di Terzi in consegna all'Assicurato a qualsiasi titolo ed alle Cose portate da clienti o frequentatori;
  - e) cagionati a Cose di Terzi da incendio, scoppio, esplosione;
  - f) alle Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
  - g) agli immobili tenuti in locazione dall'Assicurato;
  - h) cagionati da furto e rapina;
  - i) cagionati da infedeltà del Dipendente o da appropriazione indebita;
  - j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge;
  - k) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
  - l) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici.

### **3.7 Regolazione del Premio**

Il Premio di Polizza è convenuto in base ad elementi variabili. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in scheda di Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo assoluto riportato nella scheda di Polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'indicazione degli Introiti realizzati nello stesso periodo o degli altri valori definitivi richiesti.

Sulla base di questi dati la Società provvede a calcolare l'eventuale conguaglio del Premio e ad emettere apposito documento.

Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 30 giorni dalla data di consegna del suddetto documento.

Nel caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti, ovvero di mancato pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire a tutela dei propri interessi.

Il Premio minimo annuo anticipato, pagato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato quale anticipo del conguaglio relativo al periodo assicurativo annuo per il quale si sono verificate le suddette omissioni, salvo il diritto della Società di pretendere il conguaglio del Premio minimo.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

#### 4 Elenco dei codici delle attività professionali e delle Condizioni particolari

| <b>AREA ATTIVITA' TECNICHE</b>  | <b>CONDIZIONI PARTICOLARI</b>   |
|---|---|
| <b>10502</b> - Dottore Agronomo<br>Dottore Forestale  | <b>F1</b> – Franchigia<br><b>F2</b> – Franchigia maggiorata<br><b>DO</b> – Danni alle opere   |
| <b>10508</b> - Perito agrario<br><b>10510</b> - Perito forestale<br><b>10503</b> - Agrotecnico                  | <b>F1</b> – Franchigia<br><b>F2</b> – Franchigia maggiorata<br><b>DO</b> – Danni alle opere   |
| <b>10800</b> - Ingegnere<br><b>10300</b> - Architetto<br><b>10700</b> - Geometra<br><b>10706</b> - Perito edile | <b>F1</b> – Franchigia<br><b>F2</b> – Franchigia maggiorata<br><b>DO</b> – Danni alle opere (Sez. I)<br><b>SL</b> - D.Lgs. 626/94 (Sez. II)<br><b>MO</b> -Mancata rispondenza delle opere (Sez. I)<br><b>L1</b> - Limitazione alla Sezione I<br><b>L2</b> - Limitazione alla Sezione II |
| <b>11300</b> - Geologo  | <b>F1</b> – Franchigia<br><b>F2</b> – Franchigia maggiorata<br><b>DO</b> – Danni alle opere<br><b>SL</b> - D.Lgs. 626/94<br><b>SF</b> - Sorgenti e falde acquifere  |

## Quadro II - La tutela giudiziaria

### 1 Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia prestata:

**Sinistro:** La controversia prevista al capitolo "Garanzie prestate" riportato nella presente Polizza.

Per le definizioni di carattere generale valgono quelle presentate dal capitolo "Definizioni generali" riportato nella presente polizza.

### 2 Norme che regolano l'Assicurazione della Tutela giudiziaria

#### 2.1 Oggetto della garanzia

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del Massimale stabilito in Polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale;
- b) le spese peritali di parte o d'ufficio;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato – Contraente.

#### 2.2 Garanzie prestate

Con riferimento a quanto previsto all'Oggetto della garanzia, quest'ultima riguarda esclusivamente i Sinistri accaduti nell'ambito dell'attività professionale dichiarata in Polizza e si riferisce ai seguenti casi:

- a) controversie relative a Danni di natura extracontrattuale subiti dall'Assicurato e dai suoi Dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- b) controversie per Danni di natura extracontrattuale cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- c) difesa penale dell'Assicurato e dei suoi Dipendenti per reato colposo o contravvenzione;
- d) controversie relative alla locazione e/o proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività;
- e) controversie individuali di lavoro relative ai Dipendenti dell'Assicurato.

Ad integrazione del punto c) le garanzie comprendono il rimborso delle spese legali sostenute dall'Assicurato e/o suoi Dipendenti nei casi di procedimenti penali per delitto doloso all'unica condizione che gli stessi siano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato; si esclude ogni altra causa di estinzione del reato.

## 2.3 Esclusioni

L'Assicurazione non vale per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

L'Assicurazione non è inoltre operante per le controversie:

- e) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'Assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dalle persone assicurate;
- f) riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto;
- g) di natura contrattuale nei confronti della Società;
- h) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- i) di natura contrattuale in genere, salvo quanto espressamente previsto all'articolo "Garanzie prestate" lettere d), e) del presente quadro di Assicurazione;
- j) relative a Sinistri di inquinamento dell'ambiente;
- k) di qualsiasi genere se il professionista non è iscritto all'Albo del relativo Ordine;
- l) relative a procedure arbitrali;
- m) relative a contratti di acquisto, vendita o trasformazione di beni immobili e beni mobili, soggetti a Pubblico Registro;
- n) relative a vertenze insorgenti da inosservanza delle norme previste dal D.Lgs 626 del 19/09/94, dal D.Lgs 494 del 14/08/96 e dal D.Lgs 155 del 26/05/97 e loro successive modifiche;
- o) relative a vertenze insorgenti da inadempimenti degli obblighi di legge in tema di norme sulla "privacy" ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003;
- p) relative a vertenze sindacali e procedure di licenziamento collettivo;
- q) inerenti l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- r) in materia di diritto di brevetto, esclusiva e concorrenza sleale;
- s) relative ad operazioni finanziarie in ogni senso intese.

## 2.4 Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini di cui sopra, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

## 2.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della Unione Europea e in Svizzera e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

## 2.6 Gestione del Sinistro

La gestione dei Sinistri viene affidata dalla Società alla EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale ed uffici in Milano – Via Senigallia 18/2 - Tel. (+39) 0264021 – Telefax (+39) 0264028454, in seguito denominata Europa Tutela Giudiziaria, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la denuncia e la gestione dei Sinistri stessi facendo riferimento ai numeri: Tel. (+39) 0554794915 e Telefax (+39) 0554792087.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

---

L'Assicurato, con la presentazione della denuncia del Sinistro, ha il diritto di indicare alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa Tutela Giudiziaria, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi del punto 2.1 (Oggetto della garanzia), deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa Tutela Giudiziaria provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

- a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 15 (Rinvio alle norme di legge) delle Condizioni generali di Assicurazione. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa Tutela Giudiziaria sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa Tutela Giudiziaria .

## **2.7 Coesistenza con Assicurazione di responsabilità civile**

Qualora coesista un'Assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

---

## Condizioni generali di Assicurazione

### Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Se il Contraente non paga i premi o la rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

### Art. 3 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

### Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 6 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del Risarcimento, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto o dai singoli Quadri di garanzia interessati dal Sinistro.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata: il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa; il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

### Art. 7 Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### Art. 8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della Società oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

### Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 10 Competenza territoriale

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

---

### **Art. 11 Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro**

Relativamente a tutte le garanzie, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

### **Art. 12 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Cose o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi il Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **Art. 13 Pagamento del Risarcimento**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento del Risarcimento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.

### **Art. 14 Soggetti non considerati Terzi**

Non sono considerati Terzi:

- a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica:
  - 1) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
  - 2) le Società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- c) i Dipendenti dell'Assicurato che subiscano il Danno in occasione di lavoro;
- d) i collaboratori, Dipendenti e praticanti che si avvalgano delle prestazioni professionali dell'Assicurato;
- e) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.

### **Art. 15 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**FONDIARIA - SAI S.p.A.**  
**Sede Legale** Firenze 50129 - Piazza della Libertà, 6  
**Direzione Torino** 10126 - Corso Galileo Galilei, 12  
**Direzione Firenze** 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1  
[www.fondiarai-sai.it](http://www.fondiarai-sai.it)

Capitale sociale € 170.542.343,00 int. vers.

Codice Fiscale, Partita I.V.A.  
e numero di iscrizione al Registro  
delle Imprese di Firenze: 00818570012  
Impresa autorizzata all'esercizio delle  
assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)

**GRUPPO  
FONDIARIASAI**



**GRUPPO  
FONDIARIASAI**